

Presidenza insieme con un sunto di quello che è risultato dal Comizio.

(È dichiarata d'urgenza.)

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia: l'onorevole Elia, di giorni 30. Per motivi di salute, l'onorevole Maranca, di giorni 15.

(Sono conceduti.)

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo al riordinamento dell'imposta fondiaria.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Vigoni.

Vigoni. Per non interrompere la buona consuetudine dei discorsi brevi, sarò breve anch'io, anzi brevissimo: mi limiterò a confutare alcune delle principali obiezioni sorte durante la discussione contro il disegno di legge che ci sta dinanzi, e le confuterò particolarmente dal punto di vista pratico, direi quasi sperimentale, valendomi di quell'esperienza che ho potuto fare nella mia non troppo breve carriera.

L'onorevole Serena disse ieri che la Commissione ed il Ministero erano partiti dallo stesso punto, avevano percorso due orbite diverse coi loro lavori ed erano arrivati tutti e due alla stessa meta. Io credo che non solo le orbite siano diverse, ma che anche la meta della Commissione diversifichi alquanto da quella cui mirava il Ministero. Il Ministero ci ha presentato un progetto il quale aveva unicamente di mira il riordinamento dell'imposta dal punto di vista finanziario; invece la Commissione ci ha presentato un progetto il quale studia la questione dal punto di vista economico, civile e finanziario; cerca di conciliare i vari interessi, cerca di non pregiudicare, ma anzi di migliorare le condizioni della proprietà fondiaria e in generale dell'agricoltura. Infatti la Commissione ha compresi nel catasto rurale i fabbricati, ciò che rende possibile il completamento e l'aumento di nuove abitazioni ed altre costruzioni, senza che sieno immediatamente colpite od almeno colpite a breve termine come stabilisce la legge dei fabbricati; vi ha comprese le acque, e quindi le opere di irrigazione e di bonificazioni possono esser fatte senza esser colpite

sino a che non arrivi l'epoca della revisione del catasto; ha fissato un termine abbastanza lungo per l'applicazione del catasto allo scopo di lasciar tempo alle migliorie che sono già fatte od in corso d'esser godute, senza maggior aggravio per un buon lasso di tempo, ed ha stabilito un termine abbastanza largo per la revisione, di modo che le operazioni e le migliorie che saranno fatte durante le operazioni del catasto, possano pure ammortizzarsi completamente prima che vengano ad esser colpite da un aumento di imposta.

Questi concetti, che pure erano applicati nel catasto lombardo-veneto ed in alcuni altri catasti meglio ideati, furono appunto quelli che mantenendo una certa equità di reparto, lasciando un certo agio di vivere all'agricoltura anche nelle circostanze più penose, resero tollerabile nel periodo della dominazione austriaca in Lombardia e nella Venezia uno stato di cose, che altrimenti non avrebbe potuto durare senza gravissima iattura e senza stremare l'agricoltura in tutte le sue forze e le sue risorse.

Questo tipo di catasto, inoltre, pur limitandosi all'accertamento della proprietà, senza assumere tutti i titoli del catasto probatorio, ebbe però il grandissimo vantaggio di definire e delimitare nella superficie e nell'entità i beni pubblici o privati, mediante un pubblico documento utilissimo sia per le operazioni di credito fondiario, sia per le successioni, sia per le vendite e per qualunque altro atto di effetto civile; e per consuetudine inveterata le risultanze di detto catasto sono generalmente accettate.

Non si può ammettere che una legge catastale concepita in questi termini possa, come dicono molti, anzi troppi, arrestare lo sviluppo dell'agricoltura; io credo che essa invece non possa che giovarle, e le possa specialmente giovare dove essa ha maggior bisogno di progredire: e ove la legge fosse approvata, anzichè avere davanti un periodo di incertezza, di dubbio sull'ordinamento definitivo cui possa arrivare il tributo fondiario, si avrebbe dinanzi una serie di disposizioni le quali assicurerebbero una vita tranquilla almeno di mezzo secolo alle industrie agrarie.

Altra obiezione venne fatta riguardo alla fisicità dell'imposta; come vedremo, questa presenta in pratica degli inconvenienti, che però sono più apparenti che reali, ma in fatto offre il vantaggio, ed è già molto, di dare una certa tregua, una certa tranquillità ai contribuenti delle classi agricole, in modo che essi sanno di dover pagare entro un certo limite, e per un dato termine, e di non andare incontro ad altri maggiori aggravii di